

SINTESI DELLA VALUTAZIONE E DEGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI (ART. 12) SULLA PRIMA FASE D'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO (2008/56/CE)

Il presente documento *riflette*, sintetizzandola, la posizione della Commissione europea espressa nei documenti:

- *Report from the Commission to the Council and the European Parliament COM(2014) 97 final*
 - *Commission Staff Working Document SWD(2014) 49 final, Annex accompanying the document COM(2014) 97 final*
-

1. IL METODO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO

Ai sensi degli articoli 9 (2) e 10 (2), gli Stati membri erano tenuti a inviare notifiche alla Commissione europea (d'ora in poi, la Commissione) entro tre mesi dal completamento degli elementi di cui agli articoli 8, 9 e 10, vale a dire entro il 15 ottobre 2012. Al fine di consentire un'analisi più sistematica e comparabile delle relazioni degli Stati membri, la Commissione ha sviluppato e concordato in via informale con gli Stati membri una serie di *reporting sheets*, che costituiscono nel loro insieme un sistema di reportistica molto complesso, senza pari nell'ambito delle politiche ambientali comunitarie. A causa di difficoltà tecniche, questi strumenti di *reporting* sono stati resi disponibili dalla Commissione solo nel luglio 2012. Alla data del 15 ottobre solo una parte degli Stati membri era stata in grado di completare l'esercizio di *reporting*, altri Stati membri li avevano compilati solo parzialmente o non avevano effettuato l'invio. Nel febbraio del 2013 la Commissione ha portato a termine una prima verifica dei contenuti sulla base della loro *completezza* e ha comunicato la data del 30 aprile 2013 quale termine ultimo per l'invio dei *reporting sheets* nella loro stesura finale. La verifica tecnica dettagliata e la valutazione dei report inviati dagli Stati membri è stata effettuata da dei consulenti esterni, che hanno così fornito le informazioni di base alla Commissione per la redazione della relazione finale. La valutazione tecnica, oltre ad una prima fase relativa alla *completezza*, è stata realizzata con una seconda fase caratterizzata da tre ulteriori aspetti relativi a un'analisi di *adeguatezza*, *concordanza* e *coerenza* dei contenuti.

La prima fase, come si è detto, è stata quella della valutazione della **completezza** dei report. Ciò ha comportato la verifica di tutte le informazioni richieste all'interno dei report. Questa prima valutazione ha permesso l'individuazione di eventuali lacune, ad esempio informazioni mancanti sul Buono stato ambientale (GES) di qualche descrittore o su elementi chiave della valutazione iniziale.

Nella seconda fase, i report sono stati oggetto di una valutazione tecnica rispetto al loro contenuto per verificarne l'**adeguatezza** (cioè valutare se le informazioni riportate incontravano gli obiettivi della Direttiva e le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8, 9 e 10); la **concordanza** (cioè la valutazione dei report in relazione al nesso logico tra la valutazione iniziale, come punto di partenza, la definizione di GES, come obiettivo finale, e i traguardi ambientali, intesi come l'impegno necessario per raggiungere l'obiettivo, iniziando dal punto di partenza) e la loro **coerenza** (cioè valutare le relazioni tra i report dei vari Stati membri, in primo luogo all'interno della stessa regione marina o sub-regione e in secondo luogo tra le regioni marine dell'UE).

2. GLI ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Gli obblighi del *reporting* e la conseguente valutazione hanno rappresentato un processo molto complesso, in quanto è stato necessario coprire nel dettaglio un gran numero di tematiche ambientali, sia in relazione agli articoli 8, 9 e 10 sia tra gli undici diversi descrittori.

Per consentire un approccio sistematico e comparabile, la valutazione è stata basata sulle informazioni riportate dagli Stati membri, sia nei report nazionali sia nei *reporting sheets* e *supporting documents* caricati su *ReportNet* dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. E' stata stabilita una gerarchia tra questi documenti, in virtù della quale la valutazione si è basata a partire dai *reporting sheets*, poi dai *paper reports* e infine dai documenti di supporto.

Per rendere più agevole la presentazione della valutazione, la Commissione ha utilizzato semplici categorie come "adeguato", "parzialmente adeguato" e "inadeguato".

E' importante avere presente che le valutazioni di adeguatezza, concordanza e coerenza formulate dalla Commissione non corrispondono a un giudizio in merito alla conformità rispetto alle richieste della Direttiva, essendosi basate su una serie di criteri non esaustivi a tal fine, ma funzionali a un'analisi di tipo comparativo. Il fine della valutazione è volto piuttosto a consentire alla Commissione di fornire agli Stati membri orientamenti sul raggiungimento degli obiettivi della direttiva e descrivere brevemente l'attuazione della stessa.

3. RACCOMANDAZIONI E PROSSIME TAPPE

L'analisi della prima fase di attuazione della MSFD ha evidenziato in modo chiaro la necessità di progredire ulteriormente in tema di protezione dell'ambiente marino al fine di evitare un approccio insufficiente, inefficace, disorganico e ingiustificatamente oneroso.

Le risultanze degli Stati membri sono scarsamente comparabili, rendendo più difficoltosa la loro analisi e ostacolandone il coordinamento dell'azione. Pertanto, non solo sarà più difficile conseguire il Buono stato ambientale entro il 2020, ma anche sapere quanto siamo distanti dall'obiettivo. Si presentano perciò ora delle nuove opportunità per migliorare l'attuale situazione prima dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure, in particolare modo coordinandoli e sviluppandoli congiuntamente tra gli Stati membri, conseguendo risultati migliori con minori costi. Per quest'ultimo scopo, ad esempio, la Commissione ha promosso e coordina uno specifico progetto volto a migliorare l'attuazione della direttiva nel Mar Mediterraneo.

4. PROSPETTIVE FUTURE

Delle iniziative specifiche, un livello di ambizione più elevato, ma anche nuove modalità attuative, devono essere messe in pratica nell'attuale ciclo di attuazione e prima del prossimo esercizio di *reporting* nel 2018 per porre rimedio alle lacune e debolezze individuate, affinché non influiscano negativamente sulla futura attuazione della MSFD.

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prendere in seria considerazione le raccomandazioni della Commissione, qui di seguito esposte, affinché esse possano essere tenute in conto nella predisposizione dei programmi di monitoraggio e nella elaborazione dei programmi di misure.

- utilizzare i programmi di monitoraggio per far fronte alle carenze e alle lacune individuate nella valutazione iniziale;

- adottare sistematicamente come requisiti minimi gli standard derivanti dalla legislazione della UE vigente (come ad esempio la politica comune della pesca, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva “Habitat”, ecc.) o di prossima entrata in vigore (quale ad esempio la proposta di direttiva per la pianificazione spaziale marittima e la gestione integrata della fascia costiera) e, laddove essi non siano disponibili, utilizzare eventuali indicatori comuni specifici sviluppati nell’ambito delle Convenzioni regionali marittime delle quali lo Stato membro è parte;
- rivedere e, ove possibile, aggiornare i propri GES e i traguardi ambientali in sede di preparazione dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure per garantire un approccio coerente tra le varie regioni e al loro interno, nonché tra le diverse disposizioni normative.

In aggiunta, laddove la Commissione abbia riscontrato carenze, gli Stati membri dovrebbero, quanto prima e comunque entro il 2018, migliorare significativamente la qualità e la coerenza delle definizioni di GES, dei loro traguardi ambientali e delle valutazioni iniziali, affinché il secondo ciclo attuativo della direttiva garantisca maggiori benefici.

Infine, la cooperazione regionale deve essere posta al centro dell’attuazione della direttiva e influenzare i processi attuativi nazionali piuttosto che il contrario.

La Commissione europea intende riesaminare nel 2016, nell’ambito dell’esercizio di valutazione dei programmi di misure, se l’approccio cooperativo sopra descritto sia stato messo in atto e abbia prodotto risultati o se siano necessarie ulteriori iniziative per garantire la corretta attuazione della direttiva. Gli elementi chiave di questo approccio si possono individuare nella prevista revisione nel 2015 della *Commission Decision* e nel rafforzamento della cooperazione regionale. Allo stesso tempo, la Commissione può avvalersi, se necessario, della possibilità di avviare ulteriori procedure di infrazione per garantire la corretta attuazione della MSFD.

5. CONCLUSIONI

L’attuazione della Direttiva quadro sulla strategia marina ha completato la sua prima fase. La valutazione iniziale, la definizione del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali associati costituiscono le fondamenta di questa direttiva, a partire dalle quali si sviluppano le successive fasi. Allo stesso tempo, questa prima fase ha rappresentato una sorta di “test di prova”, in quanto la Direttiva ha introdotto elementi nuovi ed ambiziosi che vengono realizzati per la prima volta.

Per molte ragioni la prima fase non ha potuto realizzarsi in modo ottimale. Tra questi, il fatto che l’esistenza di alcune lacune è emersa solo nel corso dell’elaborazione dei dati utili alla valutazione iniziale. Per la valutazione stessa ci si è potuti avvalere principalmente di dati raccolti prima del recepimento a livello nazionale della direttiva e dell’adozione della Decisione 2010/477/EU. Inoltre, per l’elaborazione delle valutazioni a livello regionale era necessario basarsi sul grado di sviluppo delle conoscenze ambientali in seno alle convenzioni regionali, non sempre allineate alle scadenze fissate dalla direttiva. E’ altresì vero che la mole di dati disponibili e la complessità della loro elaborazione non ha permesso in taluni casi di finalizzare il lavoro nel tempo disponibile, mentre un ulteriore aggravio è stato senz’altro rappresentato dal ritardo nella finalizzazione degli schemi per il *reporting*, che dipendeva a sua volta dalla decisione GES del 2010 e dall’acquisizione di convergenze e condivisioni rispetto all’attuazione in seno al Processo Comune d’Attuazione (CIS)

6. VALUTAZIONE GENERALE SUGLI STATI MEMBRI

La valutazione che si è basata sui tre elementi fondamentali: adeguatezza, concordanza e coerenza ha mostrato che per tutti gli Stati membri il livello di adeguatezza è stato moderato, se non basso, e anche i Paesi con i più elevati livelli di adeguatezza presentano varie lacune (Fig.1).




Figura 1. Sintesi dei punteggi totali sull'adeguatezza dei Paesi membri rispetto agli articoli 8, 9 e 10, (espressi come percentuale sul totale dei punteggi possibili). I Paesi membri sono raggruppati per Regioni marine.

Anche il livello di coerenza all'interno di ciascuna regione marina oscilla tra il moderato e il basso (Fig.2), con la valutazione più elevata assegnata alla regione Nord-Est Atlantica e la più bassa al Mare Mediterraneo e al Mar Nero. Anche il grado di comparabilità tra le regioni marine è molto basso e non consente di raggiungere un livello di coerenza sufficiente nell'ambito dei mari europei.

Per l'attuazione degli artt. 8,9 e 10 era importante definire in modo chiaro il Buono stato ambientale e mettere in relazione la valutazione iniziale e i traguardi ambientali a tale definizione del GES. Tale concordanza concettuale non è stata applicata da molti Stati membri o in alcuni casi solo per alcuni descrittori.

In sintesi si forniscono le seguenti conclusioni e raccomandazioni per ciascuno dei tre articoli:

Valutazione iniziale (art.8)

La valutazione iniziale costituisce un importante punto di partenza per la MSFD. Qualsiasi decisione e azione successiva, sia essa la definizione dei traguardi ambientali (art.10), la predisposizione del programma di monitoraggio (art.11) o l'elaborazione del programma di misure (art. 13) devono trovare fondatezza sugli esiti della valutazione iniziale. Allo stesso modo, per un'applicazione corretta delle eccezioni (art. 14) occorre che le giustificazioni richiamate trovino un fondamento nella valutazione iniziale stessa.

La valutazione iniziale ha comportato un rilevante sforzo per tutti gli Stati membri che ha messo in evidenza il potenziale di tali valutazioni al fine di una solida gestione futura delle risorse marine. Tuttavia, per la maggior parte degli Stati membri la valutazione è consistita in un "patchwork" di informazioni provenienti da valutazioni preesistenti. Rispetto all'ambizioso obiettivo dell'art. 8 della MSFD i risultati sono stati deludenti soprattutto per le seguenti ragioni:

- quasi nessun Stato membro ha fissato delle "baseline" e "distanze dal target" , in altre parole, gli attuali livelli dello stato dell'ambiente non sono stati adeguatamente quantificati rispetto a dei livelli definiti di GES; un numero molto limitato di dati sono stati aggiunti a quelli esistenti , ivi compresi quelli provenienti dalle convenzioni marittime regionali, laddove disponibili;
- le metodologie applicate per le valutazioni non erano né coerenti né comparabili;
- l'analisi socio-economica ha mostrato molte lacune a causa della scarsa disponibilità delle informazioni.

In questa prima fase la Commissione si è concentrata sugli aspetti più formali rispetto alla valutazione iniziale effettuata dagli Stati membri. In parallelo, l'Agenzia europea ha iniziato a preparare un report sullo stato dell'ambiente marino nella UE utilizzando le valutazioni comunicate dagli Stati membri, la cui pubblicazione è prevista nel 2014. Tra le raccomandazioni della Commissione per migliorare l'adeguatezza e la coerenza della valutazione iniziale e da realizzarsi attraverso azioni a livello comunitario, regionale e nazionale, si evidenziano con riferimento al livello nazionale:

- l'utilizzo dei programmi di monitoraggio per affrontare le carenze e le lacune individuate nella valutazione iniziale,
- l'avvalersi in modo più esteso del lavoro finora svolto nell'ambito delle convenzioni regionali, nonché da altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'ICES o il JRC, attraverso i loro report specifici sulla MSFD.

Buono stato ambientale (GES, art.9)

Il GES è il fulcro della MSFD attorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni, per tale motivo è importante definirlo in modo adeguato, definendone dei punti di riferimento e possibilmente formulandolo nella normativa nazionale, nonché integrandolo alle diverse direttive di riferimento, creando in tale modo un “pacchetto” combinato di misure complementari e integrate ai fini dell’attuazione.

Le definizioni dei GES stabilite dalla maggior parte degli Stati membri non sembrano adeguate per il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dalla Direttiva, volti a garantire un uso sostenibile delle risorse, mentre in altri casi sembrano riflettere più delle generiche aspirazioni piuttosto che concreti obiettivi. Tali definizioni, inoltre, non sono state formulate in modo coerente all'interno e tra le diverse regioni

In sintesi, il livello di ambizione spesso non va al di là degli impegni e degli obblighi esistenti, il che significa un limitato miglioramento della qualità dei mari attraverso l'attuazione della MSFD. In particolare:

- molti GES non sono stati definiti in modo misurabile e applicabile, talvolta non andando oltre quanto già descritto nell'allegato I della Direttiva, in alcuni casi, sembra che ci sia confusione tra la definizione di GES e quella dei traguardi ambientali;
- vi sono grandi differenze nella comprensione e negli approcci messi in atto dagli Stati membri, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, sono molto diverse tra loro;
- gli Stati membri non si stanno basando in modo soddisfacente sulla normativa UE e hanno adottato un approccio selettivo dal lavoro già svolto nelle convenzioni marittime regionali di cui sono parte.

Alcune di queste carenze possono essere spiegate a causa del limitato tempo a disposizione per lo sviluppo concettuale e l'applicazione pratica delle determinazioni dei GES.

Le Raccomandazioni della Commissione seguite a questa valutazione, se adottate possono porre rimedio a tali carenze senza compromettere gli obiettivi della MSFD da raggiungere entro il 2020. In aggiunta a tali azioni nel medio e lungo termine, gli Stati membri sono invitati a realizzare i loro programmi di monitoraggio e il programma di misure su un insieme di GES migliorato alla luce della valutazione della Commissione e dei più recenti sviluppi in seno alle convenzioni regionali marittime, in modo tale da non perdere sei anni in attesa della prossima comunicazione nel 2018.

La relazione della Commissione enuncia una serie di raccomandazioni per migliorare l'adeguatezza e la coerenza dei GES. Queste raccomandazioni possono essere attuate attraverso una serie di azioni a livello comunitario, regionale e nazionale. Per quanto riguarda il livello nazionale l'Italia dovrebbe:

- prendere in considerazione le specifiche raccomandazioni agli Stati membri e utilizzarle nelle prossime fasi dell’attuazione della Direttiva (cioè, programmi in monitoraggio e misure);
- utilizzare sistematicamente gli standard riportati nella normativa UE vigente come requisito minimo per l’attuazione.

Traguardi ambientali (art.10)

I traguardi ambientali dovrebbero essere stabiliti come guida per progredire verso il GES (art. 9) e basarsi sui risultati della valutazione iniziale (art. 8).

Gli Stati membri hanno formulato un'ampia varietà di traguardi ambientali che differiscono sensibilmente sia per tipologia sia per proprietà. Si riscontrano notevoli differenze nella comprensione da parte degli Stati membri del ruolo dei traguardi ambientali in relazione al GES. Alcuni Stati membri li hanno considerati intercambiabili con la determinazione del GES, esprimendo perciò in molti casi più uno stato dell'ambiente desiderato piuttosto che la formulazione del modo in cui tale stato potrà essere conseguito. Gli approcci, dunque, utilizzati nel fissare i traguardi ambientali per i diversi descrittori mostrano significative differenze e, comunque, la maggior parte delle comunicazioni degli Stati membri non appaiono convincenti nel dimostrare come i traguardi sarebbero stati sufficienti per il raggiungimento del GES. In particolare, i traguardi ambientali non sono direttamente collegati alle principali pressioni e ai loro impatti che devono essere ridotti per il raggiungimento del GES oppure non specificano in modo chiaro cosa verrà fatto per misurare il progresso verso il raggiungimento del GES.

La valutazione della Commissione riporta una serie di raccomandazioni al fine di migliorare l'adeguatezza e la coerenza dei traguardi ambientali. Queste raccomandazioni possono essere attuate attraverso una serie di azioni a livello comunitario, regionale e nazionale. Per quanto riguarda il livello nazionale, l'Italia dovrebbe revisionare i propri traguardi ambientali alla luce della preparazione dei programmi di monitoraggio e di misure per migliorare la concordanza concordante tra le diverse disposizioni della direttiva.

Preparazione dei programmi di monitoraggio (art. 11) e dei programma di misure (art. 13)

A seguito di questa prima fase, la direttiva richiede agli Stati membri di istituire e attuare entro il 15 luglio 2014 un programma di monitoraggio e di elaborare entro il 2015 un programma di misure finalizzate al conseguimento o mantenimento del buono stato ambientale cui dare avvio entro il 2016.

Entrambe le azioni dovrebbero basarsi su un'attuazione adeguata e coerente degli articoli 8, 9 e 10. Date le brevi scadenze, gli Stati membri stanno già preparandosi all'attuazione degli articoli 11 e 13, sulla base delle loro determinazioni nazionali di GES, valutazione iniziale e dei traguardi ambientali, così come sono state comunicate alla Commissione. La valutazione della Commissione ha messo in luce la presenza di numerose carenze nell'attuazione sinora effettuata, che conseguentemente si ripercuoteranno nelle prossime fasi, in quanto verrà realizzata su delle fondamenta inadeguate. Purtroppo, non vi è alcuna possibilità per gli Stati membri di ritardare l'attuazione e far slittare le scadenze. Pertanto, dovrà essere applicato un approccio pragmatico per effettuare i necessari miglioramenti, pur nella piena consapevolezza che solo una parte di tali adeguamenti potrà essere effettuata nell'ambito del primo ciclo.

Tra le raccomandazioni della Commissione da utilizzarsi nelle prossime fasi di attuazione della Direttiva, al fine di migliorare e garantire l'adeguatezza e la coerenza di tutti gli elementi della MSFD entro il 2018, al livello nazionale gli Stati membri dovrebbero:

- aggiornare le definizioni dei GES nazionali, se possibile in breve tempo e secondo una modalità prescrittiva, affinché forniscano uno strumento aggiornato per la predisposizione e l'elaborazione dei programmi di monitoraggio e di misure;
- qualora l'aggiornamento dei GES e dei traguardi ambientali non fosse possibile, individuare le lacune e fornire delle giustificazioni, unitamente ad un piano d'azione da coordinarsi preferibilmente a livello regionale, per porre rimedio alle carenze entro il 2018 al più tardi.

7. VALUTAZIONE GENERALE SUL REPORT ITALIANO

Valutazione iniziale (art. 8)

La valutazione iniziale nel suo complesso ha avuto un carattere prevalentemente descrittivo.

Tra i punti di forza individuati si riconoscono:

- una chiara identificazione delle lacune nell'informazione disponibile, lacune che incidono negativamente sull'identificazione delle pressioni e degli impatti per i descrittori;
- la valutazione iniziale è ben focalizzata sulle necessità della Strategia marina, l'Italia ha compiuto un corretto tentativo di fornire giudizi sullo stato e sulle tendenze, con l'unica eccezione dei descrittori 8 e 9;
- per la valutazione iniziale sono state utilizzate aree di valutazione diverse a seconda del descrittore

I punti di debolezza sono rappresentati dal fatto che:

- le pressioni sono segnalate solo per alcuni descrittori in base alla disponibilità delle informazioni e alle analisi effettuate, gli impatti invece spesso non sono forniti;
- non sono riportati in modo coerente i giudizi sullo stato attuale dell'ambiente marino in relazione al GES

Valutazione complessiva: La valutazione iniziale per il descrittore 7 è adeguata. L'Italia infatti riporta la percentuale delle aree impattate e fornisce un giudizio sullo stato attuale. Infine, sono ben identificati i gap conoscitivi e sono ben descritti i piani per coprirli. Sette valutazioni iniziali sono state considerate parzialmente adeguate per pressioni/impatti (Descrittori 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10), principalmente a causa della mancanza di giudizio in relazione alla definizione dei GES. Le valutazioni iniziali per pressioni/impatti sono state considerate inadeguate per il descrittore 8 e mancanti per i descrittori 9 e 11.

Determinazione del Buono stato ambientale (GES, art.9)

L'approccio utilizzato per definire il GES varia, venendo descritto solo a livello di descrittore (Descrittore 11), o di criterio (Descrittori 2, 8 e 9), oppure a livello di criterio e indicatore (Descriptor 3, 7) e nei rimanenti casi a livello di descrittore, criteri e indicatore (Descrittori 5, 10).

Tra i punti forza s'individuano:

- La copertura di tutti i descrittori

- L’aver fornito una soglia nello stabilire il GES per il descrittore 3 (indicatori 3.3.1 e 3.3.3). Ciò è stato effettuato mediante una soglia richiede che l'indicatore rimanga stabile o mostri trend positivi significativi per tutti gli stock ittici commerciali. Tale aspetto è stato valutato quale una “best practice”.

Rappresentano, invece, punti di debolezza il fatto che alcune definizioni di GES debbano essere ancora finalizzate e, più in generale, la mancanza di ambizione nelle determinazioni del GES.

Valutazione complessiva: I Descrittori 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 sono stati valutati come parzialmente adeguati, principalmente in virtù di una mancanza/indefinitezza di *baseline*/soglie.

I Descrittori 4, 10 e 11 sono stati valutati inadeguati perché sono al di sotto richiesto dei requisiti minimi o privi di specifiche/ambizione.

Traguardi ambientali (art.10)

In generale, i traguardi ambientali sono stati presentati in un modo più chiaro e completo (ad esempio, con le indicazioni dell'indicatore associato) nei *paper reports* piuttosto che nei *reporting sheets*. Per tale motivo, la valutazione è stata circostanziata basandosi sulla versione dei *paper reports*.

Tra i punti di forza si evidenzia che:

- nell’ambito del Descrittore 3 è stato incluso un traguardo ambientale indirizzato alla pesca ricreativa;
- è stato fissato un target, e sviluppata una metodologia, per ridurre i rifiuti marini ingeriti dalla tartaruga marina *Caretta caretta*, una promettente alternativa al *fulmar*, la specie avicola individuata nell’analogo target per la regione NE Atlantico.

Quali punti di debolezza si individuano:

- la maggior parte dei traguardi ambientali sono rappresentati da *interim targets*, ad eccezione di quelli fissati per il descrittore 8;
- non sono stati individuati traguardi per i Descrittori 7, 9 e 11;
- una mancanza di ambizione nella definizione dei target formulati.

Valutazione complessiva: Un Descrittore ha traguardi parzialmente adeguati (Descrittore 10) in quanto carenti di *baseline* e valori soglia. I traguardi dei Descrittori 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono considerati inadeguati, in quanto caratterizzati da genericità o mancanza di attinenza per lo specifico descrittore e la determinazione di GES. I Descrittori 7, 9 e 11 sono privi di GES.

Concordanza

In generale si può affermare che le definizioni di GES e le valutazioni iniziali sono molto specifici per quanto riguarda le specie e gli habitat, la maggior parte dei quali tuttavia non sono espressamente menzionati nei traguardi ambientali. Per esempio, non è specificato alcun traguardo per gli uccelli, benché essi siano inclusi nella definizione di GES del Descrittore 1. Una maggiore concordanza si riscontra tra determinazione del GES, valutazione iniziale e traguardi

ambientali nel Descrittore 3. Non è stato possibile verificare la concordanza a causa di elementi mancanti per i Descrittori 7, 9 e 11

Identificazione delle lacune e piani di azione per superarli

I gap conoscitivi sono generalmente identificati e ben descritti per ogni articolo (GES, valutazione iniziale e traguardi ambientali).

La necessità di predisporre campagne di monitoraggio e campionamenti standardizzati è posta ben in evidenza ed è citato frequentemente, ma non sempre vengono forniti specifici piani d'azione.

Raccomandazioni

- a) Rafforzare la metodologia per l'analisi socio-economica al fine di consentire la valutazione sui costi del degrado/ripristino e l'analisi costi/benefici per l'attuazione della MSFD;
- b) Migliorare le definizioni dei GES, incentrando il lavoro quanto più possibile sugli aspetti quantitativi e le *baselines*, in modo tale da rendere il GES misurabile;
- c) Affrontare le lacune identificate nella valutazione iniziale mediante il programmi di monitoraggio ai sensi della MSFD e la predisposizione di specifici programmi di ricerca, con riferimento soprattutto ai descrittori considerati inadeguati o parzialmente adeguati;
- d) Sviluppare ulteriormente gli approcci volti alla quantificazione degli impatti derivanti dalle principali pressioni, al fine di perfezionare e rendere più compiuta la prossima valutazione del 2018;
- e) Assicurarsi che i traguardi siano misurabili e coprano tutte le principali pressioni e che siano sufficientemente ambiziosi per adempiere alle richieste della Direttiva;
- f) Migliorare la concordanza fra i criteri utilizzati nei GES, la valutazione degli impatti e i traguardi proposti.

Conclusioni generali sul report italiano

Elementi positivi

- ✓ Uso sistematico delle richieste e degli standard della UE La valutazione iniziale è ben incentrata sulle necessità della MSFD ed è stato effettuato nel complesso un corretto esercizio per fornire giudizi sullo stato e sulle tendenze
- ✓ I gap conoscitivi sono stati ampiamente ed esaurientemente identificati, fornendo delle opzioni per affrontarli mediante il monitoraggio e la ricerca
- ✓ Sono state utilizzate diverse *assessment areas* a seconda dei descrittori, ai fini della valutazione iniziale
- ✓ L'Italia ha citato il Regolamento (EC) 708/2007 in riferimento alle specie non indigene
- ✓ L'Italia ha incluso un traguardo ambientale concernente la pesca ricreativa per il Descrittore 3
- ✓ L'Italia ha proposto un valore soglia per la determinazione del GES per gli indicatori 3.3.1 e 3.3.3 del Descrittore 3
L'Italia ha fissato un traguardo ambientale, e sviluppato una metodologia, per la riduzione dei rifiuti marini ingeriti dalla tartaruga marina *Caretta caretta*, una valida alternativa al traguardo formulato nella regione NE Atlantico basata sul *fulmar*, una specie avicola marina

Elementi negativi

- ✓ Le definizioni di GES e traguardi presentano un grado d'incertezza rispetto allo status, apparendo piuttosto delle "proposte". La maggior parte dei traguardi sono di tipo "interim" e la definizione di alcuni GES è considerata in via di sviluppo
- ✓ A causa di una mancata assegnazione di responsabilità e d'impegno finanziario, l'attuazione del monitoraggio e delle altre azioni da attuarsi entro il 2018 sono in discussione
- ✓ Si riscontrano alcune discrepanze tra le definizioni di GES e traguardi ambientali riportati nei *reporting sheets* e nei *paper report*
- ✓ Non sono sempre riportati gli impatti derivanti dalle pressioni
- ✓ Generalmente i GES e i target sono poco ambiziosi
- ✓ Vi sono limitati riferimenti alla Convenzione di Barcellona.